



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 444 CSAT 35 del 23 maggio 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 23 maggio 2023

Presenza alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 119/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SANTA LUCIA (SR) Avverso la squalifica fino al 30.11.2023 a carico dell'allenatore sig. Luciano Buda.

Campionato Serie C Femminile Play Off Gara: A.S.D. Santa Lucia – A.S.D. Femminile Marsala del 06.05.2023.

C.U. n. 425 del 09/05/2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Santa Lucia, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Luciano Buda è stato allontanato dal terreno di gioco per avere protestato nei confronti del direttore di gara perché, a suo dire, non aveva concesso un calcio di rigore nonostante l'evidenza del fallo.

Al termine della gara il già menzionato tesserato era entrato sì nello spogliatoio dell'arbitro ma solo per mostrargli le immagini dell'azione incriminata.

A tal fine si chiede che si proceda ad un confronto in contraddittorio tra il sig. Luciano Buda ed il direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il chiesto confronto in contraddittorio tra il sig. Luciano Buda e il direttore di gara perché espressamente vietato dal comma 4 dell'art. 50 C.G.S.

Dalla lettura del referto di gara redatto dall'arbitro che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, si rileva che a seguito di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara il sig. Luciano Buda usciva dalla propria area tecnica e gridando si rivolgeva sia nei confronti del DDG sia nei confronti dell'AA1 profferendo loro degli insulti.

Lo stesso una volta espulso, unitamente al sig. Marco Lega, ritardava la ripresa del gioco rimanendo sul terreno di gioco.

Al termine della gara il sig. Luciano Buda chiedeva all'arbitro di non riportare nulla sul referto *“facendo finta di niente al fine di evitare conseguenze nei loro confronti”* ed una volta ricevuta una risposta negativa a tale richiesta rispondeva dicendo *“Perfetto, ora ci pensiamo noi a voi”*.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal GST è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione alle plurime condotte antiregolamentari poste in essere dal sig. Luciano Buda.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 maggio 2023

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA